





Istituto Comprensivo Statale "GIULIANA SALADINO"

Via Barisano da Trani, 7/9 – Tel.0916734993 – Fax 0916731608 90145 – P A L E R M O

Cod. Fiscale 80013800828 – CM PAIC897004
Osservatorio di Area Distretto 12 – Ambito territoriale 19
www.icgiulianasaladino.edu.it - Mail: paic897004@istruzione.it

Circolare n. 30/A.S. 2020-2021

Palermo, 24/09/2020

AL PERSONALE

ALLA DSGA

OGGETTO: Vigilanza sugli alunni durante il loro periodo di permanenza a scuola ed al termine del servizio scolastico.

Si ricorda che:

- l'art. 25 del D. Lgs. N. 165/2001 prevede, per il D.S. l'obbligo organizzativo di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, al fine di eliminare le fonti di pericolo, provvedendo a far approvare un Regolamento di Istituto dall'Organo collegiale competente.
- i commi 5 11 12 12 bis dell'art.19 del regolamento di Istituto (regolarmente approvato dagli OO.CC. competenti e pubblicato sul sito della scuola) si riferiscono agli obblighi di vigilanza dei docenti sugli alunni;
- l'art. 21, c. 3, punto b del suddetto regolamento recita: "i collaboratori scolastici devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni";
- l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi;
- la Sentenza Cass. 3.2.72, n.260 afferma che "la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone (...)"
- il CCNL 2006/09 all'art. 29, c.5 indica quali obblighi ha il docente: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"

- il CCNL 2006/09, alla Tabella A dei profili ATA, prevede che il personale "... è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione e, del pubblico (...) di vigilanza sugli alunni in collaborazione con i docenti"
- la Sentenza n. 3074 del 30/09/99 della Cassazione Civile, sez. I, così si esprime: "L'Istituto
 d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il
 tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale, del
 genitore/tutore/affidatario/delegato".
- La Sentenza della Suprema Corte n. 21593/2017 ha confermato l'obbligo di vigilanza del personale scolastico sui minori fino a quando l'alunno non viene preso in consegna da altri soggetti autorizzati e, dunque, affidati ad altra vigilanza.
- Viste le Circolari n. 25 e 26;

SI DISPONE CHE

- ➤ I Collaboratori scolastici collaboreranno con gli insegnanti nella vigilanza sugli alunni al cancello di ingresso, durante i cambi d'ora, durante i momenti di ricreazione e all'uscita nei cancelli di ingresso.
- > I cambi di ora debbano essere effettuati nel più veloce tempo possibile.
- ➤ Se il docente valutate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni disabili, caratteristiche ambientali ecc. .) ritiene che la situazione non sia del tutto priva di rischi, non deve lasciare la classe.
- Nel cambio d'ora i docenti che dovranno per prima spostarsi saranno quelli in compresenza con il docente di sostegno al quale resterà affidata la classe in attesa del successivo docente. Ove questa condizione non fosse possibile allora il docente chiederà la collaborazione alla temporanea vigilanza al collaboratore scolastico presente nel piano.
- ➤ Il docente accompagna al cancello di uscita gli alunni ed affida l'alunn* al genitore/tutore/affidatario/delegato. Per la SSI lascerà andare gli alunni autorizzati dai genitori ad allontanarsi autonomamente da scuola se è stata depositata l'autorizzazione genitoriale
- Nel caso all'uscita non fossero presenti le persone individuate per la consegna dei minori, il docente trattenga il minore e, dopo aver atteso un congruo tempo, consegni al collaboratore scolastico in portineria l'alunn*.
- ➤ L'Ufficio alunni su indicazione del personale di portineria si occuperà di rintracciare i genitori e di invitarli a prelevare con urgenza il/la figlio/a.

➤ Lo stesso Ufficio, se il genitore non è rintracciabile o - se rintracciato - opponga diniego all'invito, avvisi le Forze dell'Ordine per rintracciare i genitori e adottare i provvedimenti previsti.

Si raccomanda, in ogni caso, il ricorso al buon senso nella disamina dei singoli casi, a tutela dell'alunno e del personale tutto dell'Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giusto Catania

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. N. 39/1993)